

**Spett.le**  
**Autorità di Regolazione per Energia Reti e**  
**Ambiente**  
***Direzione Infrastrutture, Energia e***  
***Unbundling***  
Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano

Inviata via PEC ai seguenti indirizzi:  
[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

Milano, 16 marzo 2023

Prot. ALNG\_OUT 0061/23

**Oggetto: Osservazioni nell’ambito del Documento di Consultazione (“DCO”)**  
**49/2023/R/GAS inerente “Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas**  
**naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL)”**

Il presente documento illustra le osservazioni di Terminale GNL Adriatico S.r.l. (“Adriatic LNG” o la “Scrivente”) in risposta al DCO in oggetto. Vengono richiamate di seguito sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale e ritenute di maggior impatto per la Scrivente. Successivamente viene dettagliato il nostro parere su quesiti specifici proposti dall’Autorità nel DCO.

### **Considerazioni di sintesi.**

In linea generale Adriatic LNG condivide gli obiettivi individuati dall’Autorità nella misura in cui perseguono la necessaria stabilità regolatoria nel medio-lungo periodo.

Si coglie l’occasione per chiedere alcune precisazioni e correzioni che riguardano alcuni particolari della Scrivente:

- a seguito dell’incremento della capacità di rigassificazione massima da 8 a 9 miliardi di metri cubi/anno del terminale di Adriatic LNG, la quota di capacità soggetta al regime di parziale esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi è pari al 71,1% in sostituzione del precedente valore dell’80%. La restante quota (pari, dunque a circa il 29%) è offerta in pieno regime regolato. Tale correzione è da effettuare sia nel paragrafo sui terminali di rigassificazione del GNL in esercizio (par.2), che in quello sul costo delle infrastrutture di rigassificazione del Gnl (par.6.6) che infine in quello sul fattore di copertura dei ricavi (par. 19).
- Con riferimento alla capacità tecnica del terminale di Adriatic LNG al paragrafo sui terminali di rigassificazione del Gnl in esercizio (p.20), si segnala la necessità di rettificare la Tabella 1 – “Capacità di rigassificazione annuale e giornaliera”, in quanto il valore della



capacità di rigassificazione massima giornaliera 2023 sia da rettificare con 26,3 milioni Smc/g.

Si fornisce di seguito il parere della Scrivente sui quesiti specifici proposti dall'Autorità nel DCO.

*S.1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità*

Si chiede che l'Autorità definisca delle tempistiche per la presentazione della proposta tariffaria per l'anno 2024 in modo da tenere conto che l'attuale procedimento di consultazione si concluderà il prossimo 15 aprile dunque prorogando la scadenza del 30 aprile per fornire tempi congrui agli operatori dei terminali di rigassificazione per presentare la proposta tariffaria.

*S.2. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità*

Adriatic LNG condivide gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

*S.3. Osservazioni motivate in merito alla durata del periodo di regolazione e alle opzioni individuate.*

Si concorda sul confermare la durata del periodo di regolazione pari a 4 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2024.

*S.4. Osservazioni in merito all'articolazione dei ricavi di riferimento e al posticipo dell'approccio ROSS-base per il servizio di rigassificazione del Gnl.*

Relativamente al paragrafo sui Criteri di determinazione ed articolazione dei ricavi di riferimento (par.9), la Scrivente, visti anche i tempi stretti per la declinazione della proposta tariffaria per il 2024, condivide la decisione dell'Autorità di rimandare al prossimo periodo di regolazione (dal 2028) la possibile estensione della regolazione tariffaria ROSS-base anche al servizio di rigassificazione. Inoltre, si condivide quanto l'Autorità aveva già prospettato nelle linee guida sul ROSS-base (615/2021/R/COM) ovvero di non estendere i criteri alla rigassificazione sia per via della peculiarità di questo servizio rispetto ad altri servizi quali il trasporto.

*S.5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale.*

Con riferimento al paragrafo 10.9 nell'ambito della Determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute, la scrivente chiede che l'Autorità preveda per il 6PR GNL del servizio di rigassificazione, diversamente da quanto in essere per il 5PR GNL ed in analogia con il servizio di trasporto, la possibilità di includere le immobilizzazioni in corso nella determinazione del capitale investito riconosciuto almeno relativamente agli investimenti per gli aumenti di capacità e/o agli interventi di manutenzione straordinaria che risultano essere, di norma, di entità economica consistente ed avere una durata pluriennale.

Relativamente, invece, al paragrafo 10.10 nell'ambito Determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute Adriatic LNG riprende quanto anticipato a codesta Autorità nella comunicazione "ALNG dati e informazioni\_6PR\_ALNG\_PROT0169\_MER" del 17 ottobre u.s. ovvero di tenere conto della propria struttura finanziaria. Dall'inizio dell'esercizio del terminale e durante il periodo di



regolazione in corso, la Società si è avvalsa infatti di capitale proprio ovvero dei Soci come unica fonte di finanziamento e pertanto non ha contratto debiti di finanziamento e chiede quindi che venga incrementata la quota parte di remunerazione dell'equity rispetto al capitale di debito.

Prendendo spunto dal paragrafo sulla Determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute (par.10.12), nel quale si prevede che i ricavi di riferimento rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo (e, per effetto dell'allineamento dei criteri di riconoscimento dei costi, sulla base del deflatore e dell'inflazione) siano considerati ai soli fini del calcolo del fattore di copertura dei ricavi, Adriatic LNG propone all'Autorità che il calcolo dei suddetti scostamenti rispetto all'anno precedente vengano forniti solo dagli operatori di impianti di rigassificazione che beneficino ovvero percepiscono il fattore di copertura dei ricavi limitando in tal modo lo sforzo amministrativo per quegli operatori che, come Adriatic LNG sebbene ne sia titolare non beneficia - ad oggi - di alcun fattore di copertura dei ricavi sulla quota parte di capacità di rigassificazione in regime di accesso delle terze parti non allocata.

Relativamente al paragrafo sul Riconoscimento del gas di riempimento e di raffreddamento (par. 10.17) Adriatic LNG interpreta che tale disposizione si riferisca solo ed esclusivamente alle operazioni di riempimento e raffreddamento dei nuovi terminali di rigassificazione e che permangano per i terminali già in essere le indicazioni di valorizzazione precedenti.

In aggiunta, al paragrafo sugli Ammortamenti economico-tecnici (par. 10.23) relativamente alla previsione di riduzione della vita utile del cespite per impianti *offshore* galleggianti nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile tramite la presentazione di un'apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente, si richiede alla codesta Autorità di valutare di estendere, anche ad altre tipologie di terminali di rigassificazione, la riduzione della vita utile del cespite, in modo da tenere conto della durata residua delle concessioni in essere e di valutare la possibilità di considerare una vita utile del cespite anche inferiore alla durata convenzionale tariffaria. Nel caso di specie, la scrivente società segnala che la durata convenzionale vigente di 50 anni per le condotte non permette alla stessa di recuperare totalmente il valore dell'investimento, considerato che la durata convenzionale eccede la durata residua della concessione marittima in essere.

#### *S.6. Osservazioni in merito alla determinazione e all'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti*

Adriatic LNG concorda con quanto riportato al paragrafo Criteri di determinazione del costo operativo riconosciuto (par. 10.26) ovvero che possano essere presi in considerazione i dati definitivi relativi all'esercizio 2021, già disponibili al momento della presentazione della proposta tariffaria purché adeguatamente aggiustati con l'inflazione dei due anni a seguire (2022 e 2023).

Adriatic LNG evidenzia che al momento dell'elaborazione della proposta tariffaria annuale non sono disponibili i conti annuali separati certificati dell'anno precedente rendendo impossibile l'applicazione di quanto riportato al paragrafo Parametro Y (par.10.34) se non con due anni di ritardo. La certificazione dei conti annuali separati è disponibile solo a valle della proposta tariffaria che di norma avviene ad aprile di ogni anno per l'anno successivo.



#### *S.7. Osservazioni in merito ai costi relativi al sistema di Emission Trading*

Adriatic LNG non ha osservazioni in merito.

#### *S.8. Osservazioni in merito al trattamento dell'energia elettrica per il funzionamento di base e degli autoconsumi.*

Adriatic LNG non ha osservazioni in merito.

#### *S.9 Osservazioni in merito alla proposta di modifica di gestione dei conguagli*

Relativamente al paragrafo Gestione degli scostamenti per ETS, energia elettrica di base, autoconsumi e perdite (par. 14.1) Adriatic LNG concorda con l'Autorità sul procedere con la compensazione direttamente con Cassa, anche per i terminali di rigassificazione che non beneficiano del fattore di garanzia, nell'anno  $t+1$  e non nell'anno  $t+2$ . Tuttavia, si ravvede la necessità, in analogia a quanto previsto al precedente punto 10.24 in tema di ammortamenti, di prevedere nell'anno tariffario 2024 un meccanismo di allineamento tra i due periodi regolatori (5PR GNL e 6PR GNL).

Inoltre sempre in tema di conguagli, la Scrivente interpreta che la gestione degli scostamenti relativi ad autoconsumi e perdite così come descritti in questo paragrafo sia relativa ad impianti connessi alla rete ovvero che tale meccanismo si applichi anche ai casi di impianti non connessi alla rete solo quando - come previsto al precedente punti 13.5 - le imprese di rigassificazione affrontino, in corso d'anno, delle condizioni tecnico-operative tali da dover vendere o acquistare i quantitativi di gas necessari non compatibili con la componente QCP.

#### *S.10 Osservazioni in merito ai costi di ripristino*

Adriatic LNG conferma l'assetto e le prospettive già condivise con codesta Autorità e la necessità di verificare caso per caso se nei permessi all'installazione ed esercizio dei terminali GNL – ad esempio concessione marittima - non ci siano già previsioni relative alla gestione dei costi di ripristino.

#### *S.11 Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di rigassificazione*

Adriatic LNG ritiene che i criteri tariffari dovrebbero garantire la remunerazione concettualmente già definita nel quadro tariffario (WACC) con allineamento e copertura dei costi effettivamente sostenuti senza lag temporale.

#### *S.12 Osservazioni in merito ai corrispettivi di accesso*

Si condividono gli orientamenti espressi dall'ARERA.

#### *S.13 Osservazioni in merito agli ulteriori servizi*

Adriatic LNG ribadisce qui la necessità di considerare la peculiarità di alcuni ulteriori servizi, sebbene ancillari al servizio di rigassificazione, molto diversi sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di



vista dell'inquadramento normativo e regolatorio. Qui ci si riferisce in particolare ai *servizi marittimi* (pilottaggio, ormeggio e rimorchio) dove incide il potere regolatorio/normativo, anche in materia tariffaria, del Ministero dei Trasporti e dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti laddove non ci siano regimi speciali definiti dallo stesso Ministero.

#### *S.14 Osservazioni in merito al fattore di copertura dei ricavi*

In riferimento alle premesse alla presente, Adriatic LNG segnala che con l'aumento della capacità della capacità di rigassificazione massima da 8 a 9 miliardi di metri cubi/anno del terminale da marzo 2022, il divario con la soglia di applicabilità del fattore di copertura dei ricavi si è ridotto dal 16% al 7,1%. Tale divario dovrebbe ridursi ulteriormente con l'autorizzazione ad esercitare con capacità non costante di 0,3-0,6 miliardi di metri cubi/anno addizionali.

Di più, qualora la scrivente dovesse decidere di investire in ulteriore capacità costante, dai 0,5 ai 2 miliardi di metri cubi/anno prima della fine del 2029, il divario potrebbe anche annullarsi e dunque il fattore di copertura dei ricavi verrebbe applicato.

Un cordiale saluto,

Terminale GNL Adriatico S.r.l